

# FOGLIO FEDERALE

Anno XXVI

Berna, 21 gennaio 1943.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.- per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

## Decreto federale

su

**l'iniziativa popolare che disciplina il trasporto delle merci.**

(Del 19 gennaio 1943.)

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

vista la domanda d'iniziativa popolare del 5 maggio 1938 concernente l'organizzazione del trasporto delle merci;

visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale e gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere nelle iniziative popolari e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1941,

*decreta:*

Art. 1.

Sono sottoposti alla votazione del popolo e dei Cantoni:

I. L'iniziativa popolare (se non viene ritirata in tempo), del seguente tenore:

Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente:

*Art. 37 quater.* La Confederazione disciplina secondo i principi economici generali il trasporto delle merci con mezzi di trasporto a motore. Essa provvede perciò specialmente a che il traffico merci a lunga distanza si svolga in prevalenza per ferrovia.

Completamento dell'art. 31, secondo capoverso.

Sono riservati: ...

f) Il disciplinamento del trasporto delle merci secondo l'articolo 37 *quater*.

II. Il controprogetto dell'Assemblea federale, così concepito:

Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente:

*Art. 23 ter.* La Confederazione coordina, mediante la legislazione, nel senso dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale, il traffico per ferrovia e i trasporti motorizzati eseguiti su strada pubblica, per via d'acqua o per via d'aria, conformemente agli interessi dell'economia pubblica e della difesa nazionale. A questo effetto, essa disciplina in modo particolare la cooperazione e la concorrenza dei mezzi di trasporto. Essa può, se occorre, derogare al principio della libertà di commercio e d'industria.

#### Art. 2.

Il popolo ed i Cantoni sono invitati a respingere la domanda d'iniziativa popolare (art. 1, numero I) e ad approvare il controprogetto dell'Assemblea federale (art. 1, numero II).

#### Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 19 gennaio 1943.

Il Presidente: **Bosset.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 19 gennaio 1943.

Il Presidente: **E. Keller.**

Il Segretario: **G. Bovet.**

---

## **Decreto federale su l'iniziativa popolare che disciplina il trasporto delle merci (Del 19 gennaio 1943.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1943
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	02
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.01.1943
Date	
Data	
Seite	11-12
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 941

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.